

Consiglio dei Ministri n. 106 del 26 febbraio 2016

29 Febbraio 2016

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta [del 26 febbraio 2016 , n. 106](#), ha fornito, tra l'altro, l'aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma.

Il Consiglio ha esaminato alcune leggi regionali nell'ambito delle quali ha deliberato l'impugnativa, tra l'altro, delle seguenti:

- Legge Provincia Bolzano n. 17 del 22/12/2015, "Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali", in quanto la legge contrasta con la disciplina statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in violazione della competenza riservata allo Stato in tale materia dall'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;
- Legge Regione Calabria n. 40 del 31/12/2015, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)", in quanto varie norme omettono di prevedere il coinvolgimento dei competenti organi statali nel procedimento di adeguamento o di conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, come invece disposto da Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali norme regionali pertanto, invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Altre norme, riguardanti la valutazione ambientale strategica, contrastano con l'ordinamento comunitario e con la legislazione statale in materia, in violazione dell'articolo 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost.;
- Legge Regione Liguria n. 29 del 30/12/2015, "Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)", in quanto varie norme riguardanti l'attività venatoria violano l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;

e la non impugnativa, tra l'altro, delle seguenti:

- Legge Regione Sardegna n. 35 del 23/12/2015 "Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie";
- Legge Regione Basilicata n. 55 del 30/12/2015 "Disposizioni in materia di contratti di lavoro, di orientamento, formazione ed in materia di scadenze normative";
- Legge Regione Puglia n. 40 del 29/12/2015 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse";
- Legge Regione Calabria n. 37 del 31/12/2015 "Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)";
- Legge Regione Calabria n. 38 del 31/12/2015 "Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)".

- Legge Regione Piemonte n. 31 del 30/12/2015 "Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali";
- Legge Regione Toscana n. 85 del 29/12/2015 "Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007";
- Legge Regione Toscana n. 86 del 29/12/2015 "Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015".